

Proponente: 45.D
Proposta: 2026/413
del 02/04/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 593
del 02/04/2026

U.D.P. RE_ACTS ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE

Dirigente: GIOVANNINI Ing. Davide

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE R.U.A.D. N. 2151 DEL 19/11/2025 E RECEPIMENTO PARERE DEL GESTORE DELLA FOGNATURA PER IL SITO "EX PV ENI N. 9228 (ORA EGO)", VIA LUCIANO MANARA 29.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V relativo alla bonifica dei siti contaminati;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015, che attribuisce ai Comuni le competenze amministrative per i procedimenti di bonifica già avviati ai sensi del D.M. 471/1999;

Richiamata la propria determinazione R.U.A.D. n. 2151 del 19/11/2025, avente ad oggetto l'approvazione della "Integrazione alla Variante al Progetto Definitivo di Bonifica" per il sito " ex pv 9228, via Luciano Manara 29 a Reggio Emilia presentata da Eni Rewind S.p.A.;

Preso atto della comunicazione inviata dal referente delle Relazioni Istituzionali di Eni Rewind S.p.A. in data 03/03/2026, con la quale viene segnalato un errore materiale nell'identificazione del titolare dell'autorizzazione nei suddetti atti, precisando che il soggetto responsabile è ENI S.p.A. e non Eni Rewind S.p.A.;

Verificato che nella nota di trasmissione dell'integrazione progettuale datata 27/02/2025 (rif. PANIND/864/2025/P), la società Eni Rewind S.p.A. specifica chiaramente di agire in qualità di società mandataria di ENI S.p.A. per la gestione del procedimento ambientale, indicando quest'ultima come unico soggetto responsabile;

Rilevato che a causa di tale erronea interpretazione, la determinazione n. 2151/2025 conteneva nelle premesse e nel dispositivo richieste di subentro formale e di aggiornamento dell'intestazione delle garanzie finanziarie non coerenti con l'assetto societario e le responsabilità del procedimento;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica per errore materiale del citato provvedimento, eliminando ogni riferimento al cambio di titolarità e alla conseguente sospensione dell'efficacia dell'atto.

Considerato che la determinazione R.U.A.D. n. 2151/2025 subordinava l'efficacia dell'autorizzazione all'acquisizione di una nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;

Visto il parere espresso dal Gestore del servizio idrico integrato, Iren Acqua Reggio S.r.l. (per conto di ARCA), con nota del 25/03/2026 (Prot. RA000688-2026-P), acquisita agli atti del Comune, con la quale il Gestore integra il precedente parere di conformità formulato con prot. 1789 del 12/03/2012, confermando la possibilità di procedere allo scarico industriale a volumi e carichi invariati rispetto a quanto già autorizzato, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 16 mc.
- 2) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 5800 mc.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla:

- rettifica per errore materiale della determinazione R.U.A.D. n. 2151/2025, al fine di identificare correttamente in ENI S.p.A. il soggetto titolare dell'autorizzazione e responsabile della bonifica;
- rimozione della clausola di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione approvata con R.U.A.D. n. 2151/2025, alla luce del parere favorevole integrativo espresso dal Gestore della fognatura in data 25/03/2026;

Attestata l'assenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto dirigente;

DETERMINA

1. Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione R.U.A.D. n. 2151 del 19/11/2025, stabilendo che ogni riferimento a Eni Rewind S.p.A. quale titolare dei provvedimenti deve intendersi riferito a ENI S.p.A., restando in capo a Eni Rewind S.p.A. il ruolo di società mandataria per la gestione operativa del procedimento.
2. Di eliminare nelle premesse i capoversi che richiedono a Eni Rewind S.p.A. di comunicare formalmente il subentro nella responsabilità dell'esecuzione della bonifica e di aggiornare l'intestazione della garanzia bancaria/assicurativa.
3. Di eliminare integralmente il punto 2) del dispositivo, che subordinava l'efficacia dell'autorizzazione all'avvenuto subentro e all'aggiornamento della fideiussione.
4. Di confermare l'approvazione della "Variante al Progetto Operativo di Bonifica – Fase II" per il sito in oggetto, presentata da Eni Rewind S.p.A. in nome e per conto di Eni S.p.A., con le prescrizioni tecniche (punti da 1 a 18) già dettagliate nel provvedimento originario.
5. Di dare atto che la titolarità del procedimento rimane in capo a Eni S.p.A. e che le garanzie finanziarie già prestate dalla medesima società restano valide ed efficaci per l'esecuzione degli interventi approvati.
6. Di approvare e fare proprie le prescrizioni integrative formulate dal Gestore Iren Acqua Reggio S.r.l. nella nota prot. RA000688-2026-P del 25/03/2026 in merito agli scarichi idrici, che diventano parte integrante dell'autorizzazione alla bonifica.
7. Di dichiarare pienamente efficace l'autorizzazione di cui alla R.U.A.D. n. 2151/2025, stralciando la condizione di sospensione legata al titolo di scarico, essendo stato acquisito il parere favorevole del Gestore alla prosecuzione delle attività con l'attuale configurazione impiantistica.
8. Di confermare per tutto il resto quanto disposto nella determinazione R.U.A.D. n. 2151/2025, ivi inclusi gli obblighi di aggiornamento delle garanzie finanziarie.
9. Di trasmettere il presente atto a ENI S.p.A., Eni Rewind S.p.A., ARPAE, AUSL di Reggio Emilia e IRETI

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.